



I Casi del Think Tank di STS Deloitte

Trattamento fiscale dei piani di incentivazione rilevati in bilancio OIC secondo le regole dell'IFRS 2

Trattamento fiscale dei piani di incentivazione rilevati in bilancio OIC secondo le regole dell'IFRS 2

Il Caso

Si chiede quale sia la disciplina fiscale, per un soggetto che adotta i principi contabili nazionali nella redazione del bilancio di esercizio, delle poste contabilizzate secondo le disposizioni previste dallo standard internazionale IFRS 2, sia con riferimento alla deducibilità dei costi del lavoro sia in relazione alla determinazione del valore fiscale delle partecipazioni.

La Soluzione

Si ritengono pacificamente rilevanti ai fini fiscali le poste contabilizzate secondo le logiche dell'IFRS 2, anche da un soggetto che adotta i principi contabili nazionali nella redazione del bilancio di esercizio.

Motivazioni

Il tema oggetto del Caso va analizzato, in primo luogo, dal punto di vista contabile. A riguardo, non esistono, allo stato, pronunce ufficiali da parte dell'Organismo Italiano di Contabilità in merito alla possibilità di applicare le disposizioni previste dall'IFRS 2 in tema di pagamenti basati su azioni anche nei bilanci redatti secondo i principi contabili nazionali. Tuttavia, la relazione illustrativa alla legge di bilancio 2025 (L. n. 207/2024), nel commentare la previsione di cui all'art. 1, comma 862, specifica che per *“ragioni di coerenza sistematica, la modifica del regime (enfasi aggiunta) si applica anche per i soggetti che adottano in bilancio i principi contabili nazionali (OIC) e rappresentano le operazioni in esame con le regole contenute nell'IFRS 2, in considerazione delle previsioni di cui all'OIC 11”*.

Il che lascia intendere che il legislatore ritiene praticabile il ricorso all'IFRS 2 ai sensi del percorso interpretativo definito dal par. 3 dell'OIC 11, in base al quale è possibile – a certe condizioni – applicare i principi contabili internazionali per regolare fattispecie non trattate nell'ordinamento contabile nazionale.

In attesa di una auspicabile pronuncia definitiva da parte dell'OIC, dal punto di vista fiscale possono svolgersi le considerazioni che seguono.

Nel sistema delle imposte sui redditi il punto di riferimento è, ovviamente, il principio di derivazione rafforzata di cui all'art. 83 del TUIR che, come noto, riconosce, ai fini della determinazione della base imponibile IRES, la rappresentazione di bilancio (in termini di criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione) conforme ai principi contabili adottati dall'impresa.

Le considerazioni sopra evidenziate in ambito contabile, dalle quali emerge la legittima applicabilità del principio IFRS 2 nell'ambito di un bilancio redatto secondo i principi contabili OIC, porta a ritenere fiscalmente rilevanti le poste contabilizzate secondo le logiche dell'IFRS 2 (sia con riferimento alla deducibilità dei costi del lavoro sia in relazione alla determinazione del valore fiscale delle partecipazioni).

Dirimente al riguardo – dopo qualche incertezza interpretativa sorta in sede di prima applicazione del principio di derivazione rafforzata¹ – è la lettura della relazione illustrativa alla legge di bilancio 2025 con riferimento alle disposizioni dell'art. 1, comma 862 (che inseriscono il comma 6-bis nell'art. 95 del TUIR); tali disposizioni, nello specifico, prevedono, con riferimento a *“operazioni con pagamento basato su azioni regolate con propri strumenti rappresentativi di capitale ovvero con azioni di altre società del gruppo”*, che i relativi componenti negativi imputati a conto *“sono deducibili al momento dell'assegnazione dei predetti strumenti”* e che *“in tale momento sono altresì riconosciuti i maggiori valori delle partecipazioni iscritti in bilancio dalle società del gruppo i cui strumenti rappresentativi di capitale sono assegnati a seguito di tali operazioni”*.

¹ Il DM 3 agosto 2017 individua le disposizioni di attuazione e coordinamento del DM 8 giugno 2011 (originariamente emanate per i soggetti con bilancio redatto secondo gli IAS/IFRS) applicabili *“in quanto compatibili”* alle società OIC adopter in derivazione rafforzata. Nell'elenco delle disposizioni applicabili (art. 2) non è compreso l'art. 6 del DM del 2011 in questione (che assegna rilevanza fiscale in derivazione rafforzata alle poste di bilancio contabilizzate ai sensi dell'IFRS 2). Tale circostanza aveva generato incertezze applicative in merito alla questione qui in analisi in quanto l'evoluzione interpretativa dell'OIC 11 non era ancora maturata nel senso di favorire l'applicazione del più volte citato *standard* internazionale; inoltre, l'elencazione contenuta nel DM del 2017 era ben lungi dall'essere tassativa.

In tal senso viene modificato il previgente regime (“ultrattivamente” ancora valido per operazioni simili avviate prima dell’esercizio “*in corso al 31 dicembre 2025*”) che, ai sensi dell’art. 6 del DM 8 giugno 2011, assegnava rilevanza fiscale in linea con l’imputazione temporale in bilancio (ossia in derivazione rafforzata) ai relativi componenti reddituali e patrimoniali².

Il tenore letterale delle disposizioni fa riferimento esplicito ai soggetti che redigono il bilancio secondo i principi IAS/IFRS (e, dunque, al trattamento contabile previsto dall’IFRS 2), ma la citata relazione illustrativa estende il medesimo regime ai soggetti OIC-adopters che applichino in via interpretativa l’IFRS 2 nel loro bilancio.

L’espressione utilizzata dal legislatore non lascia dubbi: il regime fiscale previsto in relazione ai piani di incentivazione contabilizzati secondo l’IFRS 2 vale (e già valeva secondo la previgente logica) anche per i soggetti OIC *adopter*, con la conseguenza che, per operazioni *equity-settled* che iniziano dal 2025, al momento dell’effettiva assegnazione degli strumenti rappresentativi di capitale oggetto del piano³:

- sono deducibili i costi del lavoro rilevati contabilmente (anche in precedenti esercizi) dal soggetto i cui dipendenti ricevono azioni e
- assumono rilevanza fiscale i maggiori valori capitalizzati (anche in precedenti esercizi) sulla partecipazione dal soggetto controllante (ovvero che assegna propri strumenti di capitale).

Il riferimento normativo è esclusivamente alle operazioni *equity-settled*, oggetto del presente documento; pertanto, le operazioni *cash-settled*, in assenza di specifiche indicazioni nella legge di bilancio 2025 e di successive posizioni interpretative ufficiali, dovrebbero restare soggette al previgente regime di cui all’art. 6 del DM del 2011.

² Nel nuovo regime tali componenti - si ribadisce - sono riconosciuti solo al momento dell’effettiva assegnazione delle azioni ai soggetti beneficiari e, pertanto, i costi rilevati per competenza a conto economico in esercizi precedenti sono temporaneamente sterilizzati con variazione in aumento cui farà seguito una variazione in diminuzione per la parte di essi riferibile all’effettiva assegnazione (la deduzione del costo, dunque, si allinea temporalmente al momento impositivo che matura in capo alla persona fisica che percepisce il *benefit*).

³ Operazioni simili contabilizzate secondo l’IFRS 2 assumono rilevanza fiscale (per competenza) ai sensi dell’art. 6 del DM 8 giugno 2011 (e non quindi secondo le regole introdotte dalla legge di bilancio) se realizzate/iniziate prima del 2025.

Think Tank di STS Deloitte



La presente comunicazione contiene unicamente informazioni a carattere generale che possono non essere necessariamente esaurienti, complete, precise o aggiornate. Nulla di quanto contenuto nella presente comunicazione deve essere considerato esaustivo ovvero alla stregua di una consulenza professionale o legale. A tale proposito Vi invitiamo a contattarci per gli approfondimenti del caso prima di intraprendere qualsiasi iniziativa suscettibile di incidere sui risultati aziendali. È espressa-mente esclusa qualsivoglia responsabilità in capo a Deloitte Touche Tohmatsu Limited, alle sue member firm o alle entità ad esse a qualsivoglia titolo correlate, compreso lo Studio Tributario e Societario Deloitte Società tra Professionisti S.r.l. Società Benefit, per i danni derivanti a terzi dall'aver, o meno, agito sulla base dei contenuti della presente comunicazione, ovvero dall'aver su essi fatto a qualsiasi titolo affidamento.

Il nome Deloitte si riferisce a una o più delle seguenti entità: Deloitte Touche Tohmatsu Limited, una società inglese a responsabilità limitata ("DTTL"), le member firm aderenti al suo network e le entità a esse correlate. DTTL e ciascuna delle sue member firm sono entità giuridicamente separate e indipendenti tra loro. DTTL (denominata anche "Deloitte Global") non fornisce servizi ai clienti. Si invita a leggere l'informativa completa relativa alla descrizione della struttura legale di Deloitte Touche Tohmatsu Limited e delle sue member firm all'indirizzo www.deloitte.com/about.